



NOVA CARTA GEOGRAFICA
dello Stato
PONTIFICO
dell'area
numerata negli ultimi trattati
quella contenuta di 80.000
ROMA
MDCCLXXII

Spiegazione

LO STATO PONTIFICO SOTTO LEONE XII. POLITICHE, PERIFERIE E SOCIETÀ

a cura di

**Roberto Regoli, Riccardo Piccioni,
Ilaria Fiumi Sermattei**





QUADERNI DEL CONSIGLIO
REGIONALE DELLE MARCHE

con il patrocinio di



in copertina:

composizione grafica di Mario Carassai dal *Quadro generale geografico topografico storico statistico commerciale postale ec. dello Stato Pontificio*, di Luigi Antonio Senes Trestour di Antibo, 1823.

LO STATO PONTIFICIO SOTTO LEONE XII. POLITICHE, PERIFERIE E SOCIETÀ

a cura di

Roberto Regoli, Riccardo Piccioni,
Ilaria Fiumi Sermattei



SULLA PIETRA DI GENGA



CONSIGLIO REGIONALE
Assemblea legislativa delle Marche

“LO STATO PONTIFICIO SOTTO LEONE XII. POLITICHE, PERIFERIE E SOCIETÀ”

Stampato dal Consiglio Regionale Assemblea legislativa delle Marche
Quaderni del Consiglio Regionale delle Marche, n. 381, Ancona 2022

a cura di Roberto Regoli, Riccardo Piccioni, Ilaria Fiumi Sermattei

nell'ambito di un programma ideato da Valerio Barberis

Saggi di Alfonso Alibrandi, Francesco Bartolini, Matteo Binasco, Monica Calzolari, Andrea Cicerchia, Maria Ciotti, Augusto Ciuffetti, Chiara Coletti, Ninfa Contigiani, Piero Crociani, Maria Carmela De Marino, Ilaria Fiumi Sermattei, Mathieu Grenet, Virgilio Ilari, Maria Lupi, Stefania Petrillo, Maria Antonietta Quesada, Roberto Regoli, Donatella Strangio

Redazione Claire Challeat

Progetto grafico Mario Carassai

Ringraziamenti Chiara Biondi, David Bruffa, Luigi Carnevale Caprice, Marco Filippini, Luisa Clotilde Gentile

un ringraziamento particolare a Carmen Mochi Onory, Franca Persichetti Ugolini, Lorenzo Pucci della Genga

SOMMARIO

Presentazione <i>Dino Latini</i> <i>Presidente del Consiglio regionale delle Marche</i>	7
Premessa <i>Valerio Barberis</i>	9
Introduzione <i>Roberto Regoli, Riccardo Piccioni, Ilaria Fiumi Sermattei</i>	11

POLITICHE GENERALI

La Congregazione di Stato di Leone XII. Un mancato pontificato cardinalizio <i>Roberto Regoli</i>	23
La Congregazione del Buon governo nei suoi rapporti con il territorio durante il pontificato di Leone XII <i>Maria Carmela De Marino e Maria Antonietta Quesada</i>	47
Una breve riflessione sulle finanze al tempo di Leone XII <i>Donatella Strangio</i>	69
La politica marittima negli anni del pontificato di Leone XII <i>Maria Ciotti</i>	79
Politica sanitaria e disciplinamento sociale. Leone XII e la questione dell'obbligo <i>Francesco Bartolini</i>	93
Servir le pape, protéger ses sujets: les consuls pontificaux au temps de Léon XII <i>Mathieu Grenet</i>	105
Imprenditori e manifatture nello Stato Pontificio negli anni Venti dell'Ottocento <i>Augusto Ciuffetti</i>	127
«Per lo Stato» e «fuori Stato». L'esportazione delle opere d'arte da Roma verso lo Stato Pontificio e l'estero (1814-1829) <i>Ilaria Fiumi Sermattei</i>	137

CENTRO E TERRITORIO

Centro e periferia nelle riforme giudiziarie di Leone XII <i>Alfonso Alibrandi</i>	167
Leone XII e il penale: variazioni dell'ordinamento nel terzo decennio del XIX secolo <i>Ninfa Contigiani</i>	187
«Sin dove era accesso alla croce». <i>L'auditor Camerae</i> e il declino di un tribunale universale nell'età di Leone XII (1823-1829) <i>Andrea Cicerchia</i>	209
I tribunali camerale e le loro articolazioni tra centro e periferia: la documentazione civile erariale come strumento per ricostruire l'amministrazione della giustizia (1824-1828) <i>Maria Carmela De Marino</i>	227
La riforma della polizia provinciale (1824-1827) <i>Monica Calzolari</i>	239
Il sistema militare pontificio del 1815-1830 <i>Virgilio Ilari e Piero Crociani</i>	251

SOCIETÀ

Le Diocesi di Lazio e Umbria tra centro e periferia: l'inchiesta della Congregazione dei Vescovi e Regolari del 1826 <i>Maria Lupi</i>	281
Le comunità anglo celtiche nella Roma di Leone XII <i>Matteo Binasco</i>	303
Tutela delle arti e mecenatismo: Pietro Fontana tra l'Umbria e Roma (1820-1830) <i>Stefania Petrillo</i>	321
«Il passato doveva essere coperto da eterno oblio». Le verità su Leone XII nella circolazione di informazioni private tra Umbria e Roma <i>Chiara Coletti</i>	349
Gli Autori	365
Indice dei nomi <i>a cura di Martina Pisani</i>	369

LEONE XII E IL PENALE: VARIAZIONI DELL'ORDINAMENTO NEL TERZO DECENNIO DEL XIX SECOLO

NINFA CONTIGIANI

Papa della Genga assurse al trono pontificio nel settembre del 1823 e morì meno di sei anni dopo nel 1829¹. Un papato breve il suo, in parte scaturito proprio dall'*impasse* che vide giocarsi sul soglio pontificio anche l'equilibrio delle potenze di allora: la cattolicissima Austria in cerca di un pontefice legitimista e la Francia post-napoleonica ben più "moderatamente" riformista che in passato.

Furono anni in cui l'ultimo disegno modernizzante del cardinale Ercole Consalvi si andava sbiadendo e l'unità politica e amministrativa faticosamente guadagnata tornava ad essere vista come fu già nelle parole di Pio VII nel *motu proprio* del 1816 dove si pensava chiaramente a "i diritti dell'esecutivo" di origine napoleonica come declinazione del potere monarchico e della sua emancipazione dai meccanismi cetuali-pattizi dell'antico regime².

-
- 1 Sul pontificato di Annibale della Genga (1823-1829), zelante più per l'opera repressiva dei suoi collaboratori, che non per sua intima convinzione, almeno nell'ambito temporale, si veda G. MONSAGRATI, *Leone XII*, in *Enciclopedia dei Papi*, vol. III, Istituto della Enciclopedia Treccani, Roma 2000, pp. 529-538, ma oggi è disponibile l'ampia letteratura a lui dedicata con il contributo dell'Assemblea legislativa delle Marche, su gli altri per una ricostruzione più generale si vedano *Il Conclave del 1823 e l'elezione di Leone XII*, a cura di R. REGOLI e I. FIUMI SERMATTEI, Consiglio regionale, Assemblea legislativa delle Marche 2016 ed anche *Governo della Chiesa, governo dello Stato: il tempo di Leone XII*, a cura di M.R. DI SIMONE, R. REGOLI, I. FIUMI SERMATTEI, Consiglio regionale, Assemblea legislativa delle Marche 2019.
 - 2 «[...] si trattava di incorporare all'interno della tradizionale raffigurazione dell'istituto monarchico la strumentazione istituzionale che i governi filofrancesi avevano messo a punto, mutandone contestualmente il soggetto di titolarità; non più, evidentemente, la nazione, ma la corona, riproposta in chiave paterna-

Al di là dello spirito conservatore sul piano religioso degli Zelanti, si era avuta subito prova anche della preoccupazione del controllo delle periferie dello Stato, preoccupazione non certo sopita quando Annibale della Genga venne eletto. Solo due anni dopo, nel 1825, fu esemplare la repressione operata nelle Legazioni romagnole dal rigorosissimo cardinale Agostino Rivarola. Egli, quale legato a Ravenna, fu protagonista del processo anticarbonaro che si concluse con più di cinquecento condanne, tra cui alcune capitali³. Numeri davvero enormi per allora.

Proprio i moti carbonari, con le loro espressioni anche periferiche, misero in evidenza l'importanza strategica dell'amministrazione della giustizia criminale spingendo verso quei tentativi di riforma che avrebbero dovuto portare verso l'adozione di codici moderni⁴, mentre in ambito civile – il cui contenuto eminentemente tecnico-giuridico del diritto comune prevalse su quello politico – non si arrivò mai alla sua abrogazione⁵.

Nel momento della nomina di Leone XII la situazione dell'apparato di giustizia e della sua amministrazione era quella eretta dalle riforme consalviane: in forza del *motu proprio* del 1816 al pontefice era riservata la nomina di tutti i giudici⁶ che agirono su un territorio finalmente uniforme, in cui la giurisdizione civile e quella criminale

listica come braccio terreno di un'investitura celeste [...]» scrisse ormai diversi anni fa, ma cogliendo esattamente il punto, M. MERIGGI, *Gli stati italiani prima dell'Unità. Una storia istituzionale*, Il Mulino, Bologna 2002, pp. 120 e 138.

- 3 Cf. A. RIVAROLA, *Sentenza oggi 31 agosto 1825. Noi Agostino ... Cardinale Rivarola, della città e provincia di Ravenna legato a latere...*, n.p., presso Antonio Roveri e figli stampatori camerati, 1825.
- 4 Fu con le riforme napoleoniche che il lemma 'amministrazione della giustizia' si sostituì a 'governo' della giustizia; cfr. G. SANTONCINI, *Il groviglio giurisdizionale dello Stato ecclesiastico prima dell'occupazione francese*, "Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento", XX, 1994, pp. 63-127, p. 68 e nt. 8.
- 5 Anche se risalente una descrizione sintetica ma efficace dell'ordinamento giudiziario istituito col *motu proprio* del 1816 è in E. LODOLINI, *L'ordinamento giudiziario civile e penale nello Stato Pontificio (sec. XIX)*, "Ferrara viva", a. I, 1959, n. 2, pp. 43-73.
- 6 *Motu proprio sulla organizzazione dell'amministrazione pubblica* in data 6 luglio 1816 (d'ora in poi *Mp* 1816), art. 67.

vennero definite con la creazione dei tribunali collegiali nei capoluoghi di provincia di cui fecero parte - con funzioni di presidente - il Legato o il Delegato⁷. Proprio nel penale erano state abolite tutte le giurisdizioni di privilegio⁸, si era sottratta la pena all'arbitrio del giudice, stabilito l'obbligo della motivazione della sentenza oltre che l'uso della lingua italiana. Veri e propri passaggi epocali.

I Tribunali criminali erano uno per ognuna delle diciassette Delegazioni, furono resi competenti per i reati maggiori e per l'appello dei reati minori, che in prima istanza furono giudicati dai governatori⁹. I vice-governatori, che vennero istituiti più tardi, con l'editto del 26 novembre 1817, giudicarono per i reati punibili con pena non superiore ad un mese di carcere. La Sacra Consulta a Roma e Comarca si occupava dei reati politici ed ebbe la funzione di Corte di appello per i reati maggiori, mentre per l'appello di quelli decisi in primo grado nel resto dello Stato si erano istituiti i tribunali di Bologna e di Macerata¹⁰. Il *motu proprio* aveva istituito, inoltre, tre Commissioni per la sistemazione organica della materia civile, commerciale e penale¹¹.

7 Al contrario che nel penale, dove quindi non fu riconosciuto lo stesso principio, nel civile era stata realizzata la distinzione del ruolo di governo da quello giurisdizionale in capo ai rappresentanti papali nelle legazioni e delegazioni.

8 Tranne quelle dell'Inquisizione, dei Vescovi e Regolari, dei Palazzi Apostolici, dei Tribunali militari e dei Tribunali ecclesiastici: *Mp* 1816, art. 90.

9 *Mp* 1816, *Titolo III* e particolarmente artt. 76, 77, 90, 91, 96, 97 ; sul punto si possono vedere A. AQUARONE, *La Restaurazione nello Stato pontificio ed i suoi indirizzi legislativi*, "Archivio della Società romana di Storia patria", a. LXXVIII, 1955, Fasc. I-IV, pp. 119-188, pp. 144-145 e p. 183 e 186 nt. 23 e M. MOMBELLI CASTRACANE, *Fonti e metodologia per uno studio sulle riforme del sistema penale pontificio nel XIX secolo*, "Nuovi Annali della Scuola speciale per archivisti e bibliotecari", a. VII, 1993, pp. 177-208, a p. 183 e 186 nota 23 in cui si ricorda che il problema dell'uniformità era già stato toccato con la Costituzione 'Post Diuturnas' del 30 ottobre 1800 all'art. 34.

10 Per la fase e di preparazione e di discussione delle riforme previste nel *Mp* del 1816 si veda la puntuale ricostruzione di G. SANTONCINI, *Sovranità e giustizia nella Restaurazione pontificia. La riforma dell'amministrazione della giustizia criminale nei lavori preparatori del Motu Proprio del 1816*, Giappichelli, Torino 1996, alle pp. 61-66. In particolare, sulla questione «unità come accentramento [politico] ed uniformità come unificazione [amministrativa]», *passim* alle pp. 103-117.

11 *Mp* 1816 art. 75; «Difficilmente definibili sul piano giuridico-istituzionale le

Arretramenti e novità nel penale

Dopo le risultanze della «commissione di giureconsulti noti per la loro dottrina, integrità, ed attaccamento al Governo» all'uopo istituita, con il *motu proprio* del 5 ottobre 1824 sulla pubblica amministrazione, il pontefice Leone XII ritenne di riformare alcuni titoli del *motu proprio* del 1816¹².

Le Delegazioni vennero ridotte a tredici, oltre la capitale e i luoghi soggetti ad essa, e assunsero il nome di Legazioni ove vi fosse un cardinale a prendere il titolo. Nelle Delegazioni riunite¹³ vi furono un delegato e un luogotenente. Indizio utile a cogliere la strumentalità a fini di risparmio invece della volontà di semplificazione amministrativa il fatto che esse ebbero due capoluoghi di cui mantennero il doppio nome. Presso il legato, o delegato, fu presente una congregazione governativa composta da gonfaloniere e due anziani del capoluogo¹⁴. Del tutto nuovo, venne eretto un Tribunale particolare di Commercio in Roma¹⁵.

commissioni si componevano infatti di elementi eterogenei, se pur accomunati dalla conoscenza pratica o dottrinale del diritto, provenienti sia dalle cerchie elevate della burocrazia, sia dal mondo accademico e professionale. I loro membri erano nominati dall'autorità per un tempo limitato, gratificati da compensi adeguati e incaricati di un compito che potremmo definire di interesse pubblico, in quanto concernente riforme legislative e progetti di codificazione», ha chiarito M. MOMBELLI CASTRACANE, *Le fonti archivistiche per la storia delle codificazioni pontificie (1816-1870)*, "Società e storia", 1979, n. 6, pp. 839-864, p. 843. Lo stesso Pio VII, ancora nel 1817, nel 'Preambolo' del MP del 22 novembre che promulgò il Codice di procedura civile, riconobbe che «le norme del giudicare» erano ormai un tale coacervo di principi e dottrina da dover ricorrere ad un codice che raccolga in modo più chiaro e maneggevole le regole per i giudizi, accogliendo così alcuni dei principi fondamentali della esperienza legislativa napoleonica: cfr. P. ALVAZZI DEL FRATE, *L'introduzione del sistema giudiziario francese negli "stati romani (2 febbraio 1808-14 agosto 1809)*, "Rivista di storia del diritto italiano", a. LXII, 1989, vol. LXII, pp. 329-362, pp. 359-362.

12 *Motu proprio sulla riforma dell'Amministrazione pubblica, della procedura civile e tasse dei giudizi* in data 5 ottobre 1824 (d'ora in poi MP 1824), *Preambolo*.

13 Si tratta di Macerata e Camerino, Fermo e Ascoli, Spoleto e Rieti, Viterbo e Civitavecchia (Frosinone con Pontecorvo).

14 *Mp* 1824, artt. 1-18 per le norme sulla organizzazione governativa.

15 *Mp* 1824, Libro V, Titolo II. Cfr. per gli sviluppi negli anni successivi M. FORTU-

Sull'organizzazione giudiziaria criminale stabilita da Consalvi il papa marchigiano intervenne nel titolo III stabilendo che uno solo sarebbe stato il tribunale collegiale di prima istanza per ogni Delegazione, quello con sede nella città di residenza del delegato per le Delegazioni «riunite». Vennero perciò soppressi da Leone XII i tribunali penali di Urbino (con sede a Pesaro) di Ascoli (con sede a Fermo) di Camerino nella delegazione di Macerata, di Civitavecchia in quella di Viterbo e di Rieti in quella di Spoleto; inoltre si abolirono i giudici supplenti «la di cui istituzione poté sembrare opportuna nel sistema dei tribunali collegiali, ora poi nell'adottato piano di riforma divenne affatto superflua»¹⁶. Anche il collegio venne ridotto a soli quattro componenti da cinque che erano¹⁷ (il Delegato/presidente, i due suoi assessori, un altro giudice criminale da destinarsi). In precedenza il collegio si era previsto composto dal Delegato in quanto presidente, il che garantiva chiaramente il necessario raccordo con la curia centrale riguardo all'esecuzione delle politiche penali, dai due assessori civile e criminale, da un giudice del locale tribunale civile ed infine da uno dei componenti la congregazione governativa.

La cifra primaria dell'intervento del pontefice non è difficile da cogliere e di fronte ad un'azione che è tutto un tagliare personale e sedi si mostra evidente la necessità del risparmio. Tuttavia, non dobbiamo dimenticare l'appartenenza del pontefice agli *zelanti* così da poter dedurre dall'intervento generale che, per quel che si poté, si cercò anche in qualche modo di resistere al progetto consalviano di dieci anni prima invece che attuarlo con convinzione e forza proprio sul piano della trasformazione amministrativa.

NATI, *Un progetto di codificazione commerciale nella Roma di Pio IX. Antonio Fabi ed il suo "Codice di commercio per lo Stato pontificio"* in R. BRACCIA, Giuffrè, 2011, pp. 115-186.

16 *Mp* 1824, *Preambolo*.

17 La logica dei collegi di numero pari era volta ad esaltare il ruolo del presidente, che assumeva in essi una forza particolare, divenendo arbitro di ogni decisione. In un collegio di quattro, la prevalenza del suo voto nelle deliberazioni 'due contro due' faceva sì che egli potesse andare in minoranza solo avendo tutti gli altri tre membri contrari alla sua opinione. Si trattava di una soluzione tecnica che favoriva il legame dei presidenti con la Curia e le sue indicazioni.

Nel merito delle norme «perpetuamente aboliti» rimasero l'uso dei tormenti e la pena della corda come pure le pene ad arbitrio del giudice oltre quelle legalmente previste non riportando l'orologio indietro ad un mondo che – tutto sommato – non c'era più. Sarebbe stato un azzardo per l'indole del papa che non era incline a prese di posizioni così forti, ma anche per i sudditi che avevano già dato tanti segni di insofferenza e di qualche fermento, con i primi moti e le prime ribellioni successive alla Restaurazione, da non dover essere ulteriormente messi alla prova. Dunque, in una logica che guarda alla giustizia penale certamente come un valido strumento di governo ammantandola però del minimo delle garanzie dell'epoca, l'appello in sospensiva competé per le condanne «all'opera, e alla galera per qualunque tempo, pronunciate per i delitti non infamanti di loro natura» e nei delitti infamanti con condanne che eccedessero l'anno d'opera, la galera per cinque anni o quando un giudice avesse votato per una pena minore o per l'assoluzione. Sempre fu previsto appello per le condanne capitali. Una garanzia importante certamente dal punto di vista della civiltà giuridica, ma più formale che sostanziale visto l'uso invalso nello Stato del papa di tenere sempre aperta la possibilità di un doppio binario: quello della minaccia dell'incriminazione primaria – importante strumento di deterrenza – e quella delle decisioni che intervenivano successivamente ad evitare l'esecuzione capitale, magari derubricando il titolo di reato, molto più spesso di quanto si immaginino¹⁸.

I Tribunali di appello comunque rimasero due: quello di Bologna competente per le delegazioni romagnole (anche per il civile) e quello della Sacra Consulta per il resto dello Stato e dunque anche per le Marche. Restò infatti soppresso il Tribunale d'appello con sede a Macerata ingenerando una evidente criticità che in questo modo omologava la criminalità periferica con quella romana nel sottoporre entrambe allo *stylus iudicandi* del tribunale di vertice dello Stato con una evidente torsione repressiva.

18 Un esempio significativo sono le condanne per parricidio, crimine da sempre considerato gravissimo cfr. N. CONTIGIANI, *Il crimine di parricidio nel XIX secolo. Dal modello normativo francese alla realtà italiana dello Stato pontificio*, "Materiali per una storia della cultura giuridica", a. XXXVII, n. 1, giugno 2007, pp. 21-49, p. 44.

Venne mantenuto il privilegio di foro per gli ecclesiastici ma almeno si decise che i giudizi fossero regolati tutti in italiano, non più quelli ecclesiastici in latino e gli altri in italiano «onde frequentemente in un medesimo Tribunale, ed in una medesima adunanza si parlassero due favelle». Seppur minima, ci fu una presa d'atto delle necessità del reale¹⁹.

Sulle ragioni di questa riorganizzazione, peraltro, molto dice proprio il preambolo del *motu proprio*. Si vuole mantenere l'uniformità «che dee essere lo scopo principale di una savia legislazione», e si “protesta” apertamente

che se per il più felice andamento della pubblica Amministrazione, e per più regolare, e spedito corso della giustizia fosse dovuto caricarsi il nostro Erario di maggiori spese, non v'era sacrificio, a cui non l'avessimo volentieri assoggettato; ma se l'uno e l'altro avesse potuto ottenersi col maggior sollievo dei popoli, e col minor dispendio dell'Erario, questo era il più ardente de' Voti, che nelle attuali circostanze formavano nel nostro cuore.²⁰

Si palesò dunque che furono le esigenze finanziarie alla base di una riorganizzazione che realizzò una robusta riduzione di funzionari governativi e di magistrati, con una corrispondente contrazione delle spese. Al riguardo, però, va detto che i magistrati, anche di grado elevato, erano pagati assai poco, con non piccole conseguenze sulle difficoltà del loro reclutamento e sulla qualità del loro lavoro.

La situazione non migliorò col tempo. Una vera e propria invettiva sul pessimo trattamento dei giudici che attirava in quella professione chi «[...] manca assolutamente di capacità, o manca di volontà di faticare, o confida in un indoveroso lucro [...]» fu lanciata da A. Silvani anni dopo, quando fu componente della Consulta di Stato nel-

19 *Mp* 1824, Preambolo e Tit. III: *Organizzazione dei Tribunali criminali*, art. 102 «Finché non sarà pubblicato il nuovo metodo d'istruzione, o sia di procedura criminale, nella formazione dei processi si osserveranno le regole, che sono attualmente in vigore. *I processi però, e le sentenze si faranno, e si promulgheranno da tutti i giudici, e Tribunali dello Stato, compresi anche quelli di Roma in lingua italiana, e le sentenze saranno motivate*» [corsivi miei].

20 *Mp* 1824, *Preambolo*.

la fase liberale e certamente più attenta e consapevole rispetto alle possibili storture di tale trattamento²¹. E sappiamo che in quest'ultimo secolo di vita proprio le esigenze del bilancio pontificio e le difficoltà finanziarie dello Stato condizionarono più che spesso diverse scelte legislative. Ed è certamente in questo spirito che nel dicembre 1828 Annibale della Genga istituì la Congregazione della Revisione dei Conti, volta proprio a controllare e contenere le spese del debole Stato Pontificio²².

Mentre si sfolta la pubblica amministrazione di un gran numero di impiegati venne ridimensionata anche la polizia. La questione venne rimessa nelle mani delle Legazioni e delle Delegazioni, con un'indicazione duramente moralizzatrice e censoria (puntiglioso controllo sui sudditi e sui loro spostamenti, con ripetute annotazioni nei passaporti e con l'uso di fogli di via per le uscite e i rinvii nelle Legazioni). Un puntiglio cui non fu estraneo il timore che la rinnovata tradizione del Giubileo, indetto con la bolla *Quod hoc ineunte saeculo* il 24 maggio 1824, potesse diventare occasione e veicolo per la diffusione di idee liberali²³.

Comunque, probabilmente motivato dall'esperienza concreta dell'andamento della giustizia, solo tre anni dopo il pontefice, nel *motu proprio* del 21 dicembre 1827 sulla riforma della procedura, formalizzò la salvaguardia del fedecommesso e la divisione dei consigli comunali nelle due classi dei nobili e dei borghesi ancora una volta guardando più indietro che davanti; in compenso, riportò i giudici a cinque e stabilì che proprio il pretore facesse parte del tribunale penale, oltre al Delegato-presidente, ai due assessori ed a un consi-

21 Si legge nell'opuscolo postumo di A. SILVANI, *Sul Governo Pontificio. Proposta di un consultore di Stato del 1847*, Tip. Monti, Bologna 1859, pp. 35-36; ma in generale si veda l'analisi di L. LACCHÈ, *Magistrati del Papa. Ordinamento e status dei giudici nel tramonto dello Stato pontificio*, in *Magistrature e archivi giudiziari nelle Marche*, a cura di P. GALEAZZI, pp. 55-107.

22 P. LEVILLAIN (a cura), *Dizionario storico del papato*, vol. II, Bompiani, Milano 1996, p. 861 (colonna destra).

23 Cf. M. CALZOLARI - E. GRANTALIANO, *La legislazione di polizia nello Stato Pontificio da Pio VII a Gregorio XVI*, in S. VINCIGUERRA (a cura), *I Regolamenti penali di Papa Gregorio XVI, per lo Stato pontificio*, Cedam, Padova 1998, pp. ccxxvii-cclvii, p. ccxxxiii-cxliiii, *passim*.

gliere comunale scelto dal sovrano stesso. Lo stesso provvedimento ripristinò i Tribunali di prima istanza di Urbino, Ascoli, Camerino, Civitavecchia e Rieti ma sancì che i tribunali di appello rimanessero solo due: quello di Bologna e la Sacra consulta (sicché rimase soppresso quello di Macerata competente per tutte le Marche)²⁴. Una soluzione che lasciava trapelare da un lato la diffusione di una criminalità bassa, più da comportamenti poco disciplinati che non da azioni seriamente intenzionate a creare pericolo, dall'altro il desiderio della Curia romana di usare la presenza diffusa delle istituzioni di giustizia anche per rafforzare la minaccia repressiva, mentre per i reati maggiori, quelli dal significato anche politico, si preferì tenere vicine le leve giudiziarie.

Tentativi dottrinali

In tale contesto e con gli editti di Benedetto XIV, che erano del 1754²⁵ ma vennero ripubblicati nel 1815 tra le fonti effettivamente vigenti dello Stato, il primo segno di riforma legislativa veramente innovativa in materia penale non furono certo le modifiche ordinamentali di papa della Genga. Uscire dalla cultura e dal sistema di diritto comune non fu semplice tanto che, come abbiamo ricorda-

24 Cf. AQUARONE, *La Restaurazione nello Stato pontificio* cit., p. 188, la cui conclusione è stata che, nonostante la significativa uniformità amministrativa raggiunta per merito di Consalvi, e malgrado che la 'contro-riforma' operata da Leone XII non abbia inciso sostanzialmente sull'accentramento, nella Restaurazione pontificia prevalsero «gli elementi statici su quelli dinamici, la paura del nuovo sulla constatata inadeguatezza dell'antico». Così anche LODOLINI, *L'ordinamento giudiziario civile e penale* cit., p. 67; non di restaurazione dell'antico ordinamento ma di misure che ne ricreano lo spirito ha parlato F. BARTOCCINI, *Lo Stato pontificio in Amministrazione della giustizia e poteri di polizia dagli stati preunitari alla caduta della destra. Atti del LII congresso di storia del Risorgimento italiano (Pescara, 7-10 novembre 1984)*, Istituto per la storia del Risorgimento italiano, Roma 1986, pp. 373-406, p. 375.

25 Sulla figura di Prospero Lambertini (pontefice negli anni 1740-1758) si veda M. ROSA, *Benedetto XIV*, in *Dizionario biografico degli italiani*, vol. 8, Istituto della Enciclopedia italiana Treccani, Roma 1966, pp. 393-408. Su alcuni importanti aspetti della politica di Benedetto XIV si può vedere anche C. CASANOVA, *Le mediazioni del privilegio. Economia e poteri nelle legazioni pontificie del '700*, Il Mulino, Bologna 1984, spc. pp.181 ss.

to, nel civile la logica giuridica antica perdurerà sin dentro l'inoltrato Ottocento. Al contrario nel penale si addivenne ad un passaggio significativo solo con i cosiddetti *Regolamenti gregoriani* entrati in vigore nell'anno 1832 che comunque a partire dal nome dichiarano tutta la ritrosia diffusa verso la modernità giuridica²⁶. Già da tempo era acquisita l'idea della centralità della legge e dei codici come fonte normativa moderna, ma un conto fu edificare un apparato amministrativamente coerente con quella modernità, post napoleonico, che poté essere visto come una risorsa che il potere ecclesiastico centrale poteva gestire a fini di un miglior controllo, un conto fu rivoltare completamente la forma e la sostanza della giustizia criminale in termini di principi.

Il processo legislativo per arrivare ai Regolamenti gregoriani fu in effetti lungo e tortuoso, infine stimolato più dalle circostanze del momento che non dalla reale volontà di porvi termine. Quando si era in tempi ancora piuttosto lontani dai moti degli anni trenta, papa Pio VII volle affidare il progetto di codice penale al Collegio legale dell'università di Bologna che poi avrebbe dovuto mandarlo a revisione al Collegio dell'università romana nel frattempo impegnata con il progetto del codice civile. Nel dare le indicazioni al prefetto della Congregazione degli Studi Francesco Bertazzoli il cardinale Della Somaglia fu molto esplicito sulla priorità del codice penale, per il quale a Roma avrebbero dovuto interrompere i propri lavori²⁷.

Se Pio VI (1795–1799) provò a predisporre una riforma che andasse nella direzione della proporzione delle pene²⁸ qualche risultato si ebbe con Pio VII (1800-1823)²⁹ e la costituzione *Post Diuturnas* del 30 ottobre 1800³⁰. Il progetto della commissione infatti adottò

26 Si tratta del *Regolamento organico e di procedura criminale*, emanato il 5 novembre del 1831 ed entrato in vigore il 1 gennaio successivo e del *Regolamento sui delitti e sulle pene* del 1832. Entrambi prodotti durante il pontificato di Gregorio XVI.

27 ASR, CS, b. 221, Della Somaglia a Bertazzoli, 11 febbraio 1827.

28 Cf. Chirografo dell'8 novembre 1785; sul pontificato di Giannangelo Braschi (1775-1799) si può vedere *Dizionario Biografico degli Italiani* [DBI], vol. 84, 2015.

29 Per la biografia di Barnaba Chiaramonti (pontefice negli anni 1800-1823), la voce P. BOUTRY, *Pio VII*, in DBI, vol. 84, 2015.

30 Su questa fase D. CECCHI, *L'amministrazione pontificia nella prima Restaurazione*

finalmente alcuni dirimenti principi dei codici moderni: una parte generale, l'irretroattività delle norme penali, l'unicità del soggetto di diritto (benché non assoluto)³¹. Fu un notevole passo avanti in termini almeno di potenzialità, anche per le enunciazioni che sembrarono portare all'abbandono del tradizionale *arbitrium* del giudice, tuttavia nel proseguo il testo vanificò tutto il potenziale di modernizzazione con l'affermazione esplicita dell'interpretabilità alla luce del diritto comune e canonico, ovvero reintroducendo la eterointegrabilità delle fonti³².

Di qualche interesse il fatto che a differenza della misura all'epoca consolidata e che verrà ripresa anche dal Regolamento sostanziale gregoriano la maggiore età fu fissata a diciotto anni e non a venticinque.

In un catalogo di pene che mostrarono ancora la pena di morte e la confisca³³, o gravi punizioni di anni di galera per la bestemmia

(1800-1809), Tip. Maceratese, Macerata 1975 e M. MOMBELLI CASTRACANE, *Dalla 'Post Diuturnas' del 30 ottobre 1800 al Motu Proprio del 6 luglio 1816: percorsi legislativi tra la prima e la seconda restaurazione*, "Le Carte e la Storia", a. III, 1997, n. 1, pp. 148 ss.

- 31 Si tratta del progetto di legge in parte conservato all'Archivio di Stato di Roma, *Commissione per la compilazione di codici legislativi* [CCCL], b. 7, fasc. 50, N. 1 *Proemio*; N. 2 *Canoni, e Dichiarazioni generali*; N. 3 *Della prova dei Delitti, e in primo luogo della Confessione*; N. 4 *Allegato*. Lo ha ripreso e discusso analiticamente M. DA PASSANO, *I tentativi di codificazione*, in VINCIGUERRA (a cura), *I Regolamenti penali* cit., p. cxliv ss., indicandone i tenui pregi, i molti limiti e la sostanziale arretratezza.
- 32 Sulla possibilità per i giudici di infliggere pene sostitutive o aggiuntive, secondo criteri di discrezionalità, ed in genere sulla funzione creativa dell'*arbitrium iudiciale* nella tradizione giuridica di diritto comune non si può non rinviare ancora oggi alla completezza del lavoro di M. MECCARELLI, *Arbitrium: un aspetto sistematico degli ordinamenti giuridici in età di diritto comune*, Giuffrè, Milano 1998.
- 33 Progetto Bernabei: «La confisca non è conseguenza necessaria di alcuna pena, ed avrà luogo soltanto ne' casi de' quali la Legge la pronuncia espressamente. Non pregiudica giamai ai diritti di terze persone, per crediti, per alimenti, per doti, per porzione legittima, e per tutt'altro di ragione competente» recita il progetto di codice con una attenzione garantista che non ritroveremo nel *Regolamento sui delitti e sulle pene* del 1832, art. 85, dove la confisca è prevista senz'altro nel caso di condanna alla morte di esemplarità per i più gravi delitti di lesa Maestà.

o per il lavoro nel dì festivo³⁴, rimasero ancora molto ampi i margini lasciati al giudice per l'irrogazione della pena e la formulazione fu tecnicamente arretrata in generale. Il testo non tradì il minimo elemento di apprezzamento delle novità delle politiche penali post rivoluzionarie, come pure successe con le *Riflessioni* sul progetto, con esso conservate³⁵.

Pio VII cercò nel 1816 di adeguarsi un minimo alle mutate condizioni abolendo la tortura, la corda e le pene straordinarie³⁶ e cercò un volenteroso tentativo di riforma con la nomina di tre commissioni per le materie commerciale, civile e criminale.

Dei lavori della commissione Barberi³⁷ ci è rimasto l'indice com-

Ha ricordato M. DA PASSANO, *Emendare o intimidire. La codificazione del diritto penale in Francia e in Italia durante la Rivoluzione e l'Impero*, Giappichelli, Torino 2000, p. 67 che sulla confisca ha dibattuto la Francia rivoluzionaria che la ripristina con la legge speciale del 1793 del governo rivoluzionario, benché venga abolita in via generale con la legge del 21-30 gennaio 1790 ed esclusa del tutto dal codice penale del 1791 perché contraria alla personalità della pena.

34 Sul pesante condizionamento delle ricorrenze religiose sulla vita economica e sociale dello Stato pontificio si trovano accenni in L. CIOCI, *Appunti sulle vicende economiche e sociali*, in A. ADVERSI, D. CECCHI, L. PACI (a cura), *Storia di Macerata*, vol. V, Biemmegraf, Macerata 1977, pp. 304-389, pp. 375. Sulla questione del lavoro festivo, della sua proibizione e repressione, sugli effetti nefasti che ne conseguivano per l'economia, i commerci e le imprese, è possibile leggere il bel saggio di N.M. MILETTI, «*Fatigare nel dì di festa*». *Ricorrenze religiose e istituzioni civili nel Mezzogiorno della Controriforma*, "Frontiera d'Europa", VIII, 2002, n. 1, pp. 5-40.

35 ASR, CCCL, b. 7, fasc. 50, *Riflessioni sopra il Titolo Primo*, cit.

36 In un contesto di giustizia basato sulla presunzione di colpevolezza, straordinarie erano le pene decise dal giudice di diritto comune nel momento del giudizio sulla base di prove indiziarie convincenti ma che non possedevano i caratteri della prova legale tipica, il giudice poté usarla per non vanificare il procedimento evitando la tortura ma anche la sentenza assolutoria nei casi di mancata confessione, cfr. M. MECCARELLI, *Le categorie dottrinali della procedura e l'effettività della giustizia penale nel tardo medioevo*, in *Pratiques sociales et politiques judiciaires dans les villes de l'occident à la fin du Moyen Âge*, a cura di J. CHIFFOLEAU, C. GAUVARD, A. ZORZI, Publications de l'École française de Rome, vol. 385, pp. 573-594 disponibile open access in <<https://books.openedition.org/efr/1842?lang=it>>, 8 luglio 2022.

37 ASR, CCCL, b. 7, fasc. 51: della commissione, presieduta da mons. Giovanni Bar-

pleto di un *Progetto di codice* con il testo della parte generale, in cui si mantennero sostanzialmente i contenuti di un testo precedente. C'erano ancora le pene spirituali, il privilegio di foro per gli ecclesiastici, un sistema a gradi ed ancora ampi potere discrezionali del giudice che però doveva, si precisò, muoversi dentro i limiti del grado di legge.

Mentre da poco abbiamo affrontato referendum abrogativi dedicati alla giustizia, tra cui uno che avrebbe voluto incidere proprio sulla misura e sul valore della prescrizione nel nostro codice vigente, interessante può essere cogliere che il tema fu trattato nell'ultimo titolo del progetto, poiché i limiti dell'istituto già da allora erano fonte di discussione.

La prescrizione dell'azione penale sarebbe andata da un minimo di un anno dal commesso delitto o dall'ultimo atto giudiziale per i delitti di polizia, ad un massimo di dieci anni per i delitti di giurisdizione superiore; mentre, per le pene di polizia, la prescrizione sarebbe partita dopo due anni dall'ultima istanza o dalla sentenza inappellabile, arrivando a venti anni per le pene dei delitti di giurisdizione superiore.

Il progetto Giacomelli

Interrotti quelli precedenti, segnati dalla ventata reazionaria di cui il pontefice è la prima espressione, i lavori per la codificazione penale ripresero nel 1825 con Leone XII e l'ottuagenario segretario

beri, facevano parte Vincenzo Amici, Carlo Mauri e Vincenzo Trambusti, avvocati, il segretario Pietro Mitterpoch, e Belisario Cristaldi, dal gennaio del 1814 avvocato fiscale della Camera Apostolica al posto dell'altro membro, Vincenzo Bartolucci, giurista destituito da quell'incarico per la compromissione con il passato governo che ci ha lasciato un progetto, contestato perché 'napoleonico', per la codificazione civile mai più compiuta. Sulla figura del presidente della commissione si veda C. FRANCOVICH, *Barberi Giovanni*, in *DBI*, cit., vol. 6, 1964, pp. 156-158; ma anche L. LONDEI, *Giovanni Barberi, Fiscale generale pontificio tra politica e amministrazione della giustizia nella crisi di antico regime*, in M. SBRICCOLI e A. BETTONI (a cura), *Grandi Tribunali e Rote nell'Italia di antico regime*, Giuffrè, Milano 1993, pp. 657-683, sul Cristaldi M. CAFFIERO *Cristaldi Belisario*, in *DBI*, cit., vol. 31, 1985, pp. 1-4. Su Bartolucci, cf., *Bartolucci Vincenzo*, in *DBI*, cit., vol. 7, 1965, pp. 4-5; sul suo progetto di codice civile ha scritto M. MOMBELLI CASTRACANE, *La codificazione nello Stato pontificio. I: Il progetto Bartolucci del 1818, II: Dal progetto del 1846 ai lavori del 1859-63*; Esi, Napoli 1987 (I) e 1988 (II).

di Stato Giulio Maria Della Somaglia³⁸. Questi comunicò al prefetto della Congregazione degli Studi, cardinale Francesco Bertazzoli³⁹, la volontà del nuovo pontefice che di ciò si fosse occupato il Collegio legale dell'Università di Bologna, il cui lavoro compiuto sarebbe stato oggetto di revisione da parte di quello dell'Università di Roma che si doveva occupare, invece, del codice di procedura commerciale.

Il Collegio bolognese affidò l'incarico all'avvocato Raffaele Giacomelli, in quel momento professore di diritto e procedura criminale presso l'Ateneo. Dopo vari solleciti, il *Progetto di codice criminale* venne trasmesso, nel febbraio 1828, alla Congregazione degli Studi e di seguito al Collegio legale romano (che per esaminarlo avrebbe dovuto interrompere l'esame sul progetto di codice civile nel frattempo commissionatogli). Sarebbe stato poi trasmesso alla apposita commissione istituita per verificare le discrepanze tra i due collegi, senza occuparsi di altro. La più che articolata procedura di stesura, controlli, verifiche e comparazioni già da sé tradisce le preoccupazioni per un passaggio che in fondo si giudicava non fosse congeniale alla monarchia del papa.

Il progetto Giacomelli ci è interamente pervenuto integrato anche da osservazioni e correzioni manoscritte. Più compiuto dei precedenti, ma non decisamente innovativo (non per il linguaggio, né per l'essenzialità delle affermazioni normative), ha un impianto sistematico piuttosto incerto benché con qualche traccia dell'influenza di Renazzi⁴⁰. Si differenzia, però, sia da quelli prodotti precedentemente, sia dal futuro Regolamento gregoriano e si può considerare il tentativo più compiuto di dare allo Stato del papa un codice penale secondo la

38 «Il più retrivo dei reazionari» sostenne AQUARONE, *La Restaurazione nello Stato pontificio* cit., p.125; una biografia recente sul cardinale Della Somaglia in L. SANDONI, *DBI* cit., vol. 93, 2018.

39 COLAPIETRA, *Bertazzoli Francesco*, in *DBI* cit., vol. 9, 1967, pp. 483-484.

40 ASR, *CCCL*, b. 7, fasc. 65. Nonostante l'inventario del fondo attribuisca le annotazioni a Belisario Cristaldi, che forse ne è stato l'estensore, almeno due di esse sono da riferirsi a discussioni in seno al collegio romano e la tradizione di diritto comune appare mediata dagli *Elementa iuris criminalis* che sono il libro di testo adottato da Giacomelli per il suo corso: così osserva DA PASSANO, *I tentativi di codificazione* cit., p. clxv ss.

scienza giuridica dell'epoca e i diversi modelli cui si sarebbe potuto guardare in quel momento⁴¹. Realizzò infatti l'unificazione del soggetto di diritto, non confermando il privilegio del foro, cancellando la diversità di trattamento riservata agli ecclesiastici e tralasciando ogni riferimento al diritto canonico.

Può oggi non essere colto immediatamente da una lettura non tecnica ma proprio questo era il senso anche delle affermazioni dell'art. 4 che, dopo il principio di obbligatorietà delle leggi penali per «tutti i Sudditi naturali, o ascrittizj» e l'esclusione della scusante dell'*ignorantia legis*, sancì didascalicamente come «Non potrà dispensare dalla pena né lo stato, né la condizione, né il sesso; quand'anche la Legge fosse espressa nel genere mascolino, cosicché in tutti i casi essa è obbligatoria per le femmine»⁴². Non fu un passaggio di poco conto visto che non avrebbe avuta tanta decisione neppure il *Regolamento sui delitti e sulle pene* del 1832 che nel travagliato processo riformistico di tanti tentativi e di pochi risultati, in fine, fu l'unico testo ad avere vigenza.

La questione dei modelli e delle influenze è significativa fin dal nome. Giacomelli non ebbe scrupoli di sorta e designò il suo lavoro come *Progetto di codice criminale* secondo quella che era l'aspettativa della scienza giuridica del momento. Al contrario, l'estensore del Regolamento sostanziale gregoriano, ancora nel 1832, si farà invece frenare da quello che probabilmente era il comun sentire più diffuso nella Curia e tra gli ecclesiastici di governo, ovvero il sentimento di profonda distanza dall'esperienza francese rivoluzionaria e napoleonica da rimarcare anche a livello simbolico. Parlare di regolamento e non di codice servi a ricondurre velatamente a quel mondo passato in cui il pluralismo giuridico e la sua duttilità ben si attagliava alla specificità pontificia, contrariamente alla rigidità della legge moderna.

41. Modelli francese e austriaco – modelli alternativi per definizione oltre che per sostanza – ma anche quello del Regno delle Due Sicilie e del Ducato di Parma, Piacenza e Guastalla che erano del 1819.

42. Ed aggiunge, all'art. 10 «Le Leggi di questo Codice si applicano ai Militari, ove commettessero delitti dal medesimo contemplati, e puniti. Se fossero colpevoli al tempo stesso della violazione delle Leggi militari, saranno soggetti anche alle pene da queste inflitte, qualora siano compatibili».

Così, a voler stare al puro dato nominale, un codice penale, lo Stato Pontificio non l'ebbe mai perché il testo del 1832 ambiguità e ritrosie non le conservò solo nel nome, ma piuttosto a partire da esso⁴³.

Tornando al progetto Giacomelli, va invece detto che non solo superò l'appartenenza agli *status* d'antico regime ma anche che con questa sottolineatura delle conseguenze per le donne anticipò uno degli effetti paradossali del penale liberale in quel momento ancora al di là da venire.

Nell'esperienza successiva del Regno d'Italia, in effetti, sarà il Codice penale unitario del 1889, il liberale codice Zanardelli, che punirà entrambi i generi definitivamente in egual modo in forza del principio della legge uguale. Allo stesso tempo, però, il codice civile unitario, cosiddetto Pisanelli, già dal 1865 non riconobbe eguali diritti ed eguale capacità giuridica alle donne.

Imperniato sul valore proprietario, il diritto liberale uguale, riservò a donne e non proprietari una evidente discriminazione negando loro la piena cittadinanza e ciò fu causa anche dell'ulteriore effetto distorsivo che li vide invece ugualmente perseguiti dalle norme penali⁴⁴. Una soluzione sostanzialmente in linea con la mentalità giuridica del XIX secolo che nel lavoro di Giacomelli va piuttosto vista come sforzo di adeguamento.

Il progetto introdusse una bipartizione dei delitti, tra «delitti veri» e «quasi delitti» ossia delitti colposi⁴⁵ e con una certa equilibrata proporzionalità i primi sarebbero stati puniti diversamente se commessi con deliberazione o «nell'impeto degli affetti» (art. 13) commisurando comunque la pena al dolo e alla gravità del danno prodotto (art. 15) mentre gli altri corrisposero alla detenzione o reclusione, in

43 La questione di fondo fu sempre, nei vari tentativi di riforma, fino ancora agli anni di Gregorio XVI e poi al tramonto dello Stato, la centralità della «legge» intesa in senso giuridicamente moderno come fonte unica del diritto, ovvero non solo come comando del sovrano, ma anche come garanzia dei diritti individuali.

44 Una lettura illuminante è G. CAZZETTA, *Praesumitur seducta. Onestà e consenso femminile nella cultura giuridica moderna*, Giuffrè, Milano 1999.

45 L'art. 18 precisa che «Si verifica il delitto colposo, quando l'azione contraria alla Legge, e dannosa sia stata commessa, dando opera a cosa illecita, ed anche dando opera a cosa lecita, e indifferente, ma in luogo, e tempo non opportuni».

rapporto al grado di colpa (art. 17). Finalmente si sarebbe smesso di criminalizzare le pure intenzioni e tentativo e complicità sarebbero stati puniti gradatamente. L'andamento fu pesantemente casistico e in parte disordinato ma si trattarono gli istituti tipici della parte generale di un codice: aggravanti e attenuanti del soggetto e del reato, cumulo o assorbimento delle pene nella recidiva (tenendo in conto la minore età, la condizione dell'ultrasettantacinquenne - età davvero difficile da raggiungere allora - e quella della donna in gravidanza se condannata a morte).

Le pene – ancora legate alla visione di antico regime – rimasero afflittive ed infamanti⁴⁶ e soltanto alcune semplicemente «privative»⁴⁷ nel mentre si conservò anche la confisca⁴⁸. Diverse furono le modalità di esecuzione della pena di morte a seconda della gravità del reato ma lo scopo principale della pena rimase quello dell'ispirazione di «quel salutare terrore, che trattenga gli Uomini dalla commissione di delitti», così che si mantennero l'esposizione del cadavere del condannato nell'impiccagione o della testa nella decapitazione, con cartelli indicanti nome, cognome e titolo del delitto del giustiziato⁴⁹.

Riguardo la comminazione della pena di morte e delle modalità di esecuzione nel prossimo Regolamento sostanziale gregoriano del 1832 le pene infamanti in quanto tali sarebbero finalmente scom-

46 R. GIACOMELLI, *Progetto di Codice criminale*, art. 115 ss., art. 118 ed inoltre art. 129 «[...] potranno i tribunali in alcuni casi ordinare, che l'esecuzione della Sentenza capitale si faccia nel luogo del commesso delitto, o in luogo prossimo al medesimo, per ispirare il massimo orrore per tali delitti».

47 R. GIACOMELLI, *Progetto di Codice criminale*, artt. 125 ss.

48 «Nonostante sia verbosamente proclamato il principio della personalità della pena» osserva, facendo riferimento all'art. 109, DA PASSANO, *I tentativi di codificazione cit.*, p. clxxi.

49 Per l'ultima esecuzione sulla forca e per le esecuzioni capitali in genere nello Stato pontificio, A. ADEMOLLO, *Le annotazioni di Mastro Titta carnefice romano. Supplizi e suppliziati, giustizie eseguite da Gio. Batt. Bugatti e dal suo successore (1796-1870)*, S. Lapi Tipografo editore, Città di Castello 1886: «L'avvento del reggimento francese portò al Bugatti un gran sollievo, poiché gli portò la ghiottina ed egli fecesi presto la mano (...) Ma tornato il Papa, si tornò alla forca, che fu ritta per l'ultima volta soltanto nel 13 maggio 1829 a Ravenna per Luigi Zanoli» p. 43.

parse, con la conseguenza diretta di un “relativo” addolcimento del senso generale della scala penale, nel mentre si sarebbero articolati in forma simbolica i gradi della pena di morte. Essa sarebbe stata semplice o di speciale esemplarità, eseguita con la decapitazione la prima e con la fucilazione alle spalle la seconda. Come nel progetto Giacomelli si sarebbe invece mantenuta la peculiarità delle sentenze di ambito militare eseguite con l'adozione della fucilazione semplice (artt. 53 e 55). Esecuzioni che il giudice poteva ordinare che avvenissero nel luogo del commesso delitto (art. 56)⁵⁰.

Insomma, Giacomelli rimase pesantemente ancorato alla tradizione di esemplarità della punizione, nonostante l'illuminismo giuridico prima e la più recente esperienza dottrinale di area italiana avessero già avviato una revisione del ruolo e del significato della pena. Del resto, sul piano della previsione delle pene, come sappiamo, lo stesso codice penale di Napoleone si era tenuto su di un terreno francamente arretrato, ispirandosi a principi di deterrenza e di intimidazione, molto più che agli addolcimenti propugnati dal riformismo settecentesco⁵¹. Fin da allora, la funzione della sanzione penale era passata dal terreno principalmente retributivo ad una funzione di “recupero” del reo alla società, secondo una concezione nuova della pena “incorporea”, la quale spostava il corpo da oggetto della condanna, nelle pene afflittive di antico regime, a strumento delle sue finalità, quali la perdita di un bene o di un diritto⁵².

50 Sulle esecuzioni capitali in genere e sulla funzione della loro spettacolarizzazione, con l'attenzione rivolta ai mutamenti di significato in vari contesti storici e politici e con riferimenti alla fase di cui trattiamo, nel complesso di una assai vasta letteratura si può vedere, G. BARONTI, *La morte in piazza. Opacità della giustizia, ambiguità del boia e trasparenza del patibolo in età moderna*, Argo, Lecce 2000, inoltre, interessanti alcune puntualizzazioni sull'esperienza dello Stato del papa in M. CALZOLARI, *Delitti e castighi*, in M. CALZOLARI, M. DI SIVO, E. GRANTALIANO, (a cura), *Giustizia e criminalità nello Stato pontificio: ne delicta remaneant impunita*. “Rivista storica del Lazio”, a. IX, 2001, n. 4, pp. 39-75, specialmente p. 68 dove si da notizia delle esecuzioni eseguite con la mazzolatura – ormai in disuso – sotto il pontificato di Leone XII per l'inasprimento repressivo dovuto al Giubileo del 1825.

51 Nella letteratura assai numerosa valga per tutti il classico di P. LASCOURMES, P. PONCELA, P. LENOEL, *Au nom de l'ordre. Une histoire politique du code pénal*, Hachette, Paris 1989, pp. 180 ss.

52 Sempre efficaci al riguardo le poche parole di C. BECCARIA, *Dei delitti e delle pene*,

Al contrario, del testo in esame si può dire che non sembrò quasi incrociare quella riflessione sulle pene fatta da giuristi e *philosophes* nel corso dei decenni precedenti. Lo spirito punitivo degli ecclesiastici non era cambiato e si capisce molto bene dalla cultura giuridica delle *élites* governative ma non meno da quella della maggior parte dei giuristi dello Stato restaurato. Farà eccezione Giuseppe Giuliani cui si deve molto del lavoro riformista dal punto di vista normativo, che raggiunse il suo apice nel biennio quarantottino quando sembrerà aprirsi lo spiraglio della monarchia liberale anche nello Stato del papa⁵³.

Coerente a questa impostazione anche la gerarchia dei beni “protetti” dalla legge penale elencati in apertura della parte speciale del progetto: la religione cattolica, i buoni costumi e l’onestà con i diritti dello Stato e i diritti della persona (la vita, l’estimazione, la proprietà e altro).

Uno spoglio veloce delle carte dell’Archivio di Stato di Macerata riguardanti il tribunale penale di prima istanza evidenzia la ricorrenza dell’incriminazione per bestemmia e di tutti quei delitti che si vollero punire severamente nel progetto Giacomelli e poi ancora nel Regolamento gregoriano. Sono reati (lo stupro violento e l’adulterio, l’incesto, «qualunque libidine contro natura», il ratto violento, il lenocinio, e le offese al pudore) che tradivano la forte influenza di un riflesso proveniente dalla costumatezza delle società rurali di allora nella criminalizzazione operata⁵⁴. Essa, infatti, non esimeva i colpevoli anche

§ 12, ma si veda nel contesto anche M. MOMBELLI CASTRACANE, *A proposito d’un lavoro sulla codificazione penale in Italia nell’età delle riforme*, “Rassegna Archivi di Stato”, a. XXXVI, n. 2, 1976, pp. 555-564, p. 560.

53 Su Giuseppe Giuliani il riferimento indiscusso è M. SBRICCOLI, *Giuseppe Giuliani. La vicenda di un penalista moderato nell’Italia del XIX secolo*, in IDEM, *Storia del diritto penale e della giustizia. Scritti editi e inediti (1972-2007)*, a cura di L. LACCHÈ, M. MECCARELLI, P. MARCHETTI, C. LATINI, A. BETTONI, N. CONTIGIANI, M. STRONATI, G. MECCA, Giuffrè, Milano 2009, pp. 429-466 ma sul suo protagonismo nelle riforme pontificie mi si permetta di rinviare a N. CONTIGIANI, *Il processo penale pontificio tra ancoraggio inquisitorio e spettro riformista (1831-1858)*, “Rivista di storia del diritto italiano”, a. LXXX, 2007, vol. LXXX, pp. 189-314, specialmente 279 ss.

54 Delitto per cui «l’art. 152 [...] introduce anche una curiosa graduazione delle

da quelle ecclesiastiche. Le preoccupazioni della giustizia di Annibale della Genga erano più sul fronte del disciplinamento, di tono moralistico oppure nell'ambito del rispetto delle prescrizioni per il commercio e le compravendite, oltre che puntualmente concentrate alla conservazione dello *status quo* istituzionale e sociale⁵⁵.

Se i reati contro lo Stato si chiusero con il vagabondaggio e la «mendicizia riprovata», per gli omicidi va sottolineato come il vincolo di sangue tra colpevole e vittima definì tralattivamente gli «omicidi qualificati, ed atroci». Vi furono compresi il parricidio, distinto in proprio – comprensivo dell'infanticidio – e improprio⁵⁶. Tutti sono puniti con la morte esemplare di secondo grado anche per i correi, con l'eccezione del parricidio proprio, punito con la morte esemplare di primo grado. La gravità della violenza omicida volta contro gli ascendenti è da punire massimamente, perché è la violazione più temeraria dell'ordine delle famiglie. Inoltre, la figura del padre è archetipica e anche quando, nel pieno Ottocento la scienza giuridica penalistica avrà da tempo definito la generalità e l'astrattezza delle fattispecie, in tutti i codici preunitari si prevede ancora la fattispecie separata per l'omicidio in famiglia.

Fu un progetto che non brillava neppure nel momento della sua stesura perché conformato più a guardare indietro che avanti ma tuttavia non se ne fece nulla. Bisognò aspettare il *Memorandum* del 1831⁵⁷, quando, declinate le offerte fatte al segretario Bernetti da

pene in base all'oggetto dello stesso» per cui l'opera pubblica scende da tre anni ad uno rispettivamente se il bestemmiato è Dio Ottimo Massimo, o la Santissima Vergine, o i Santi», come nota DA PASSANO, *I tentativi di codificazione* cit., p. clxxiv, nt. 104.

55 Archivio di Stato di Macerata, *Tribunale I istanza – Processi penali 1816-1860*, Parte II 1822-1828, fascicoli vari.

56 R. GIACOMELLI, *Progetto di Codice criminale*, art. 414 «Il parricidio proprio è l'uccisione degli ascendenti, e discendenti in qualunque grado, che si punisce più gravemente, per l'orrore che ne ispira l'atrocità» e art. 416 «Il parricidio improprio è l'uccisione, che succede tra fratelli, e sorelle, sieno germani, consanguinei, od uterini, come pure l'uccisione tra marito e moglie». La distinzione, che scomparirà nel *Regolamento sui delitti e sulle pene* del 1832, sarebbe tornata invece nel progetto del 1857, cf. CONTIGIANI, *Il processo penale pontificio* cit., p. 310.

57 Si tratta del celebre documento indirizzato allo Stato Pontificio dalla conferenza

Camillo Trenti e da Raffaele Ala⁵⁸, fu affidato agli avvocati Giovanni Rufini e Giuseppe Luigi Bartoli⁵⁹ il compito di compilare quelli che sarebbero diventati i Regolamenti, penale e di procedura, detti di Gregorio XVI. Rufini e Bartoli, bisogna notarlo, pur realizzando un'opera provvista di una sua propria compiutezza, si servirono comunque largamente di questo progetto bolognese.

Ci sarebbero voluti nuovi disordini e nuovi moti, come quelli del 1831, per spingere – per quanto *ob torto collo* – il nuovo pontefice verso il principio di legalità penale.

Lo Stato Pontificio restaurato si avviò verso il mezzo secolo che ancora gli restava da vivere in condizioni di visibile svantaggio rispetto agli altri stati che vennero ricostituendosi nella penisola. Misere furono le sue condizioni materiali, limitate le sue risorse, seriamente inadeguati nel complesso i suoi governanti (sia presso la curia romana sia in periferia) ed anche dal punto di vista della scienza giuridica pochi furono i nomi di rilievo. D'altronde, fu assente la preoccupazione per la formazione culturale di una classe dirigente all'altezza dei tempi nuovi anche perché antimoderna fu la visione delle cose che gli ecclesiastici ebbero in grande maggioranza.

Leone XII, esponente degli *zelanti*, fu un papa particolarmente rappresentativo di questa visione volta al contrasto dei tempi, anche per il profilo del rapporto sensibile tra criminalità e giustizia⁶⁰. Secondo un andamento comune a tutti gli stati preunitari, tale rap-

diplomatica delle Cinque Potenze europee garanti della Restaurazione.

58 Avvocato della Curia romana, difensore pubblico presso la Sacra Consulta e dal 1821 uditore criminale del cardinale Giulio Maria Della Somaglia con Leone XII. Nel 1838, Raffaele Ala presentò per il concorso a cattedra di istituzioni di diritto criminale all'Università di Roma, tra le altre opere a stampa, un progetto manoscritto di codice penale, sul cui reperimento, però, non si hanno notizie; R. ABBONDANZA, *Ala Raffaele*, in *DBI* cit., vol. 1, pp. 548-549.

59 L'avvocato Giovanni Rufini fu estensore da solo del *Regolamento organico e di procedura* del 5 novembre 1831, mentre a doppia mano fu autore con l'avvocato Giuseppe Luigi Bartoli il *Regolamento sui delitti e sulle pene* del 20 settembre 1832, secondo quanto affermato da MOMBELLI CASTRACANE, *Fonti e metodologia* cit., p. 203.

60 Rinvio all'ormai classico M. SBRICCOLI, *Giustizia criminale*, in IDEM, *Scritti di storia del diritto penale* cit., pp. 3-44.

porto per lo più si caratterizzò per la centralità della difesa degli Stati rispetto al dissenso politico attraverso una strumentazione ancora fortemente repressiva e niente affatto garantista, con la personalità del papa concentrata al ritorno alla centralità del sacro e delle varie forme di spiritualità anche finalizzate in certo qual modo ad espiare la presenza dei francesi, quando ancora non erano neppure cominciate per davvero le riforme penalistiche volte ad un minimo di aggancio della formula codicistica e della giustizia post-rivoluzionaria.

ABSTRACT

In the 19th century a new juridical culture promoted by the Illuminists developed isn't central in the Papal States.

After the Vienna Congress, the ecclesiastics built a new system of criminal justice, but they didn't produced a modern penal Statute law until 'Regolamenti penali' by Gregory XVI.

The Leo XII brief papacy and the legal culture that surrounds him have a look at the past more that the future in this scope. The result is few real changes and some code draft that has come down to us.

Keywords: Papal States, criminal statute law, criminal law system, criminal justice, attempts at reform.